

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020
573/2020/R/GAS

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA SICUREZZA E CONTINUITÀ E DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS RELATIVI AGLI ANNI 2018 E 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità 26 marzo 2020, n. 5/2020 (di seguito: determinazione 5/2020).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 28 e 64 della RQDG prevedono, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e della qualità commerciale, entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 29 della RQDG stabilisce che in caso di subentro l'impresa uscente comunichi a quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di obbligo di registrazione di cui alla Sezione II, articolo 26 della RQDG;
- per la comunicazione dei dati relativi all'anno 2019, la data del 31 marzo 2020 è stata posticipata al 30 aprile 2020 con la determinazione 5/2020, attuativa della deliberazione 59/2020/R/com;

- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno 2018 e 2019 da parte delle imprese distributrici di gas elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui gli articoli 28 e 64 della RQDG, con riferimento ai dati relativi all'anno 2018 e all'anno 2019, le imprese distributrici di gas elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

RITENUTO OPPORTUNO DI:

- intimare alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 28 e 64 della RQDG, entro il 29 gennaio 2021 facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 29 della RQDG;
- richiamare che la mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella A, entro la data di cui al precedente alinea, costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare, alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, di provvedere, entro e non oltre il 29 gennaio 2021, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti agli articoli 28 e 64 della RQDG, per l'anno 2018 e per l'anno 2019 facendo riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 29 della RQDG;
2. che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. possa costituire presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini